

Spett.le RSS
Dott.ssa Michelina Ruocco
michelina.ruocco@ipsp.cnr.it

Oggetto: RICHIESTA DI ACQUISTO E RELAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI PER LA FORNITURA DI [DPI, INDUMENTI VARI] NELL’AMBITO DEL PROGETTO [URCOFI 2023-2025]

Il sottoscritto	Umberto Bernardo	in qualità di	ricercatore	
CHIEDE che vengano acquisiti i seguenti beni/servizi:				
Q.tà	Descrizione ¹	Costo unitario senza IVA	importo totale senza IVA	Inv - Cons
100	Attrattivo per <i>Dacus ciliatus</i>	5,4	540	
totale presunto senza IVA			540	
Per IPSP Sede di		Portici (Napoli)		
Importo massimo stimato SENZA IVA		540		
Voce del piano – verificare con Uff Acq		13024		
Progetto		DBA.AD003.356 URCOFI 2023-2025		
GAE – verificare con Resp Ammin		P0000304		
CUP – verificare con Resp Ammin		B29I22001290009		
Descrizione del fabbisogno, con indicazione delle caratteristiche tecniche (se fornitura) o delle prestazioni (se servizio) proporzionate al soddisfacimento delle esigenze progettuali		Vedi tabella		
Eventuali requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnico-professionale		-		

¹ La descrizione deve comprendere le specifiche tecniche e funzionali utili all’individuazione senza ambiguità del bene/servizio, senza riferimenti a marchi/modelli, fatta eccezione per diritti di esclusiva o unicità dei beni/servizi.


CNR-IPSP Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piantesede Secondaria Portici www.ipsp.cnr.it segreteria@ipsp.cnr.it PEC: protocollo.ipsp@pec.cnr.it	Sedi Torino Sede Istituzionale - Strada delle Cacce, 73 - 10135 Torino, Tel. + 39 0113977911 Bari - Via Amendola, 122/D - 70126 Bari, Tel. +39 0805929220 Legnaro (PD) - Viale dell’Università, 16 – 35020 Legnaro (PD), Tel. +39 0498272819 Portici (NA) - Piazzale Enrico Fermi, 1 – 80055 Portici (NA), Tel. +39 06499327800 Sesto Fiorentino (FI) - Via Madonna del Piano, 10 – 50019 Sesto F.no (FI), Tel. +39 0555225580 Torino - Viale Mattioli, 25 – 10125 Torino, Tel. + 39 0116502927
--	--

Adeguate motivazione dell'eventuale richiesta di ricorso al mercato libero, per importi a partire da 5.000 euro, nel caso di beni e servizi funzionalmente dedicati all'attività di ricerca	Si tratta di un attrattivo per una specie invasiva ritrovata per la prima volta in Italia. Nessun fornitore italiano la ha in deposito. Solo la ditta Gea si è detta disponibile a procurarlo.
Motivazione eventuale per la deroga relativa alla richiesta della garanzia provvisoria/definitiva (per acquisti over € 40.000)	inserire motivazione
MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE	
DICHIARA a tal fine, sotto la propria responsabilità, di:	
aver preso visione dei cataloghi disponibili sul sito http://www.acquistinretepa.it (di cui allega esito della ricerca - vedi allegati della ricerca in ordine crescente di prezzo);	
aver effettuato indagine informale sul mercato libero negli anni scorsi tramite RDO aperta (di cui allega preventivi e/o analisi di cataloghi e prezziari)	
e di aver individuato l'operatore economico: inserire operatore economico scelto e indicare i riferimenti della persona contattata	
per le motivazioni seguenti: Abbiamo acquistato DPI mediante RDO aperta negli ultimi anni ma il materiale fornitoci dall'ultimo fornitore (quello che stiamo scegliendo) è stato di qualità nettamente superiore a quello ricevuto in precedenza. Trattandosi di vestiario la comodità e la resistenza sono fondamentali.	
<p>X aver effettuato indagine informale e aver identificato il potenziale affidatario sulla base di un unico preventivo: Gea, Massimo del Pane, massimo.dalpane@geaitaly.it</p> <p>per le motivazioni seguenti: si tratta di un attrattivo per una specie non presente in Europa fino a quest'anno per cui nessun fornitore italiano ha questo prodotto. Ho contattato sia la Gea sia la CBC Europe ma solo il primo fornitore si è mostrato disponibile a procurarmi il prodotto.</p>	
<p>di aver invitato alla presentazione di un'offerta l'operatore economico uscente le seguenti motivazioni:</p> <p><input type="checkbox"/> In quanto la struttura del mercato non permette l'esclusione del fornitore uscente;</p> <p><input type="checkbox"/> Per l'effettiva assenza di alternative possibili;</p> <p>Per l'accurata esecuzione del contratto precedente;</p>	
<p>oppure CHIEDE</p> <p><input type="checkbox"/> l'effettuazione di un'indagine di mercato da effettuarsi mediante avviso pubblico su URP CNR</p>	
ALTRE NOTE PER L'AMMINISTRAZIONE	

es: accordi definiti col fornitore in merito alle modalità di consegna; tempi di consegna; riferimenti tel o mail della persona con cui sono stati definiti gli accordi; ecc. ecc.

Luogo, Data Portici
Portici, 13.6.24

Dott. Umberto Bernardo
(Titolare dei Fondi/Responsabile del Progetto di Ricerca)



RELAZIONE

Il personale in laboratorio e in campo ha necessità di alcuni indumenti di protezione.

La lista di quanto necessario è nella tabella presente nella parte alta di questo documento.

Sono molti gli operatori che possono fornire il materiale richiesto ma la qualità del materiale acquistato dall'ultimo operatore è stata nettamente superiore a quanto ottenuto in precedenza. Per mantenere lo stesso standard qualitativo, La ditta scelta è quella che lo scorso anno ha fornito le migliori condizioni economiche ed ha correttamente eseguito il precedente affidamento.

Conclusioni

L'operatore economico individuato per la fornitura risulta essere [FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L.] che ci ha inviato un preventivo rispondente esattamente alle nostre richieste sia dal punto di vista delle caratteristiche tecniche che dei tempi di consegna, che dal punto di vista del prezzo rispondente agli standard di mercato e con tutte le garanzie.


Tale fornitore risulta inoltre in possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione della prestazione contrattuale [acquisto dello scorso anno]. Negli ultimi anni abbiamo sempre usato lo strumento della RDO aperta per effettuare acquisti del genere. Lo scorso anno abbiamo effettuato una spesa inferiore ai mille euro e anche quest'anno spenderemo molto al disotto dei 5000 euro.

Da contatti informali, cui è seguita una quotazione budgetaria, il costo massimo atteso per l'acquisizione della fornitura dei beni, incluso incluso trasporto, installazione, avvio operativo e training) è pari a € xxxxxxxx= oltre IVA (o se IVA esente).

Si richiede pertanto l'attivazione dell'idoneo procedimento finalizzato all'acquisizione dello strumento/servizio/etc individuato.

Luogo, Data
Portici, 13.6.24

Dott. Umberto Bernardo
(Titolare dei Fondi/Responsabile del Progetto di Ricerca)



**DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSI
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445/2000**

Il/la sottoscritto/a	Umberto Bernardo		
Nato a	Napoli	il	12.4.1967
Codice fiscale	BRNMRT67D12F839D		

vista la normativa attinente alle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, in relazione all'incarico di Responsabile Unico del Progetto per l'affidamento diretto della fornitura di [DPI] all'operatore economico [FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L.], nell'ambito del progetto [URCOFI] CUP [B29I22001290009], consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
- Di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire dell'amministrazione;

DICHIARA ALTRESÌ

- Di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e delle norme in esso contenute, nonché del Codice di comportamento dei dipendenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 137/2017.


SI IMPEGNA

1. A non utilizzare a fini privati le informazioni di cui dispone in ragione del ruolo ricoperto, a non divulgarle al di fuori dei casi consentiti e ad evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento della funzione sopra descritta;
2. A comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, se del caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

La presente dichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis Legge 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. n° 165/2001, dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 20 del D. Lgs. n° 39/2013.

Luogo, Data Portici, 13.6.24

Dott. Umberto Bernardo
(Titolare dei Fondi/Responsabile del Progetto di Ricerca)



Il dichiarante deve firmare con firma digitale qualificata oppure allegando copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità (art. 38 del D.P.R. n° 445/2000 e s.m.i.).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 241/90 - Art. 6-bis (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse)

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;*
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.*

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Art. 7 (Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

D. Lgs. n° 165/2001 - Art. 53 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi)

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508

nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2.

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgano attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi ((e le prestazioni)) derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

f-bis) da attivita' di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonche' di docenza e di ricerca scientifica.

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura

dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti. 7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e' nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilita' dell'amministrazione conferente, e' trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; puo', altresì, essere richiesta dal

dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto.

13. Le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o autorizzato, i compensi da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di

analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

D. Lgs. n° 33/2013 – Art. 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), comma 1, lettera c)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

...omissis...

c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla

pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

...omissis...

D. Lgs. n° 39/2013 - Art. 20 (Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità)

1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al presente decreto.

2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

D. Lgs. n° 36/2023 – Art. 16 (Conflitto di interesse)

1. Si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.

2. In coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell'azione amministrativa, la percepita minaccia all'imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all'altro.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.

4. Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati.